
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Vigente al: 19-5-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per

la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.

4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. **((3))**

7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

Art. 3

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta

motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'

1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di

sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al

Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

Raccordo con le procedure dello sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP)

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si

applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. **((2))**

5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) che " 1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso."

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;

d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;

2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;

3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI
PREVENZIONE INCENDI

=====		CATEGORIA		
N.	ATTIVITA'	A	B	C
=====		=====		
	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono e/o			
	impiegano gas			
	infiammabili			
	e/o comburenti			
	con quantita'			
	globali in			
	ciclo superiori			
1	a 25 Nm3/h.			Tutti
-----		-----		
	Impianti di			
	compressione o			
	di			
	decompressione			
	dei gas			
	infiammabili			
	e/o comburenti			
	con			
	potenzialita'			

superiore a 50		
Nm3/h, con		
esclusione dei		
sistemi di		
riduzione del		
gas naturale		
inseriti nelle		
reti di		
distribuzione		
con pressione	Cabine di	
di esercizio	decompressione	
non superiore a	del gas naturale tutti gli altri	
2 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa	casi

Impianti di		
riempimento,		
depositi,		
rivendite di		
gas		
infiammabili in		
recipienti		
mobili:		

a) compressi		
con capacita'		
geometrica		
complessiva		Impianti di
superiore o	rivendite,	riempimento,
uguale a 0,75	depositi fino a	depositi oltre
m3:	10 m3	10 m3

	rivendite,	
b) disciolti o	depositi di GPL	
liquefatti per	oltre 300 kg e	
quantitativi in	fino a 1.000 kg,	
massa	depositi di gas	Impianti di
complessivi	infiammabili	riempimento,
superiori o	Depositi di GPL	diversi dal GPL
3 uguali a 75 kg:	fino a 300 kg	fino a 1.000 kg
		1.000 kg

Depositi di gas		
infiammabili in		
serbatoi fissi:		

a) compressi		
per capacita'		
geometrica		
complessiva		
superiore o		
uguale a 0, 75		
m3:	fino a 2 m3	oltre i 2 m3

b) disciolti o		
liquefatti per	- Depositi di	- Depositi di

capacita'		gas diversi dal	gas diversi dal
geometrica		GPL fino a 5 m3	GPL oltre i 5 m3
complessiva		- Depositi di	- Depositi di
superiore o	- Depositi di	GPL da 5 m3 fino	GPL oltre i 13
4 uguale a 0,3 m3	GPL fino a 5 m3	a 13 m3	m3

Depositi di gas			
comburenti			
compressi e/o			
liquefatti in			
serbatoi fissi			
e/o recipienti			
mobili per			
capacita'			
geometrica			
complessiva			
superiore o			
5 uguale a 3 m3:		fino a 10 m3	oltre i 10 m3

Reti di			
trasporto e di			
distribuzione			
di gas			
inflammabili,			
compresi quelli			
di origine			
petrolifera o			
chimica, con			
esclusione			
delle reti di	fino a 2,4 MPa		
distribuzione e	limitatamente		
dei relativi	alle opere e gli		
impianti con	impianti di		
pressione di	trasporto di gas		
esercizio non	naturale con		
superiore a 0,5	densita' non		
6 MPa	superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	

Centrali di			
produzione di			
idrocarburi			
liquidi e			
gassosi e di			
stoccaggio			
sotterraneo di			
gas naturale,			
piattaforme			
fisse e			
strutture fisse			
assimilabili,			
di perforazione			
e/o produzione			
di idrocarburi			
di cui al			

	decreto del			
	Presidente			
	della			
	Repubblica 24			
	maggio 1979, n.			
	886 ed al			
	decreto			
	legislativo 25			
	novembre 1996,			
7	n. 624			Tutti

	Oleodotti con			
	diametro			
	superiore a 100			
8	mm		tutti	

	Officine e			
	laboratori con			
	saldatura e			
	taglio dei			
	metalli			
	utilizzanti gas			
	infiammabili			
	e/o comburenti,			
	con oltre 5		fino a 10	
	addetti alla		addetti alla	oltre 10 addetti
	mansione		mansione	alla mansione
	specifica di		specifica di	specifica di
	saldatura o		saldatura o	saldatura o
9	taglio.		taglio.	taglio.

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono e/o			
	impiegano,			
	liquidi			
	infiammabili			
	e/o			
	combustibili			
	con punto di			
	infiammabilita'			
	fino a 125 °C,			
	con			
	quantitativi			
	globali in			
	ciclo e/o in			
	deposito			
	superiori a 1			
10	m3		fino a 50 m3	oltre 50 m3

	Stabilimenti ed			
	impianti per la			
	preparazione di			
	oli			

lubrificanti,			
oli diatermici			
e simili, con			
punto di			
infiammabilita'			
superiore a 125			
°C, con			
quantitativi			
globali in			
ciclo e/o in			
deposito			
superiori a 5			
11 m3.		fino a 100 m3	oltre 100 m3

Depositi e/o			
rivendite di		liquidi	
liquidi		infiammabili e/o	
infiammabili		combustibili e/o	
e/o		lubrificanti e/o	liquidi
combustibili		oli diatermici	infiammabili e/o
e/o oli		di qualsiasi	combustibili e/o
lubrificanti,	liquidi con	derivazione per	lubrificanti e/o
diatermici, di	punto di	capacita'	oli diatermici
qualsiasi	infiammabilita'	geometrica	di qualsiasi
derivazione, di	superiore a 65	complessiva	derivazione per
capacita'	°C per capacita'	compresa da 1 m3	capacita'
geometrica	geometrica	a 50 m3, ad	geometrica
complessiva	complessiva	eccezione di	complessiva
superiore a 1	compresa da 1 m3	quelli indicati	superiore a 50
12 m3	a 9 m3	nella colonna A)	m3

Impianti fissi			
di			
distribuzione			
carburanti per			
l'autotrazione,			
la nautica e			
l'aeronautica;			
contenitori -			
distributori			
rimovibili di			
carburanti			
liquidi.			

	Contenitori		
	distributori		
	rimovibili e non		
	di carburanti		
	liquidi fino a 9		
a) Impianti di	mc con punto di		
distribuzione	infiammabilita'		
carburanti	superiore a 65	Solo liquidi	
liquidi	°C	combustibili	tutti gli altri

	b) Impianti			
	fissi di			
	distribuzione			
	carburanti			
	gassosi e di			
	tipo misto			
	(liquidi e			
13	gassosi)			tutti

	Officine o			
	laboratori per			
	la verniciatura			
	con vernici			
	infiammabili			
	e/o			
	combustibili			
	con oltre 5		fino a 25	
14	addetti.		addetti	oltre 25 addetti

	Depositi e/o			
	rivendite di			
	alcoli con			
	concentrazione			
	superiore al			
	60% in volume			
	di capacita'			
	geometrica			
	superiore a 1		oltre 10 m3 e	
15	m3	fino a 10 m3	fino a 50 m3	oltre 50 m3

	Stabilimenti di			
	estrazione con			
	solventi			
	infiammabili e			
	raffinazione di			
	oli e grassi			
	vegetali ed			
	animali, con			
	quantitativi			
	globali di			
	solventi in			
	ciclo e/o in			
	deposito			
	superiori a 0,5			
16	m3			tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono,			
	impiegano o			
	detengono			
	sostanze			
	esplosivi			
	classificate			

come tali dal			
regolamento di			
esecuzione del			
testo unico			
delle leggi di			
pubblica			
sicurezza			
approvato con			
regio decreto 6			
maggio 1940, n.			
635, e			
successive			
modificazioni			
ed			
17 integrazioni.			tutti

Esercizi di			
minuta vendita			
e/o depositi di			
sostanze			
esplosivi			
classificate			
come tali dal			
regolamento di			
esecuzione del			
testo unico			
delle leggi di			
pubblica			
sicurezza			
approvato con			
regio decreto 6			
maggio 1940, n.			
635, e			
successive			Esercizi di
modificazioni			minuta vendita
ed			di sostanze
integrazioni.			esplosivi
Esercizi di			classificate
vendita di			come tali dal
artifici			regolamento di
pirotecnici			esecuzione del
declassificati			testo unico
in "libera			delle leggi di
vendita" con			pubblica
quantitativi			sicurezza
complessivi in		Esercizi di	approvato con
vendita e/o		vendita di	regio decreto 6
deposito		artifici	maggio 1940, n.
superiori a 500		pirotecnici	635, e
kg, comprensivi		declassificati	successive
degli		in "libera	modificazioni ed
18 imballaggi.		vendita"	integrazioni."

Stabilimenti ed			

	impianti ove si		
	producono,		
	impiegano o		
	detengono		
	sostanze		
	instabili che		
	possono dar		
	luogo da sole a		
	reazioni		
	pericolose in		
	presenza o non		
	di		
	catalizzatori		
	ivi compresi i		
	perossidi		
19	organici		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono,		
	impiegano o		
	detengono		
	nitrati di		
	ammonio, di		
	metalli		
	alcalini e		
	alcolino-		
	terrosi,		
	nitrato di		
	piombo e		
	perossidi		
20	inorganici		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono,		
	impiegano o		
	detengono		
	sostanze		
	soggette		
	all'accensione		
	spontanea e/o		
	sostanze che a		
	contatto con		
	l'acqua		
	sviluppano gas		
21	infiammabili.		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	produce acqua		
	ossigenata con		
	concentrazione		
	superiore al		

	60% di			
	perossido di			
22	idrogeno			tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	produce,			
	impiega e/o			
	detiene fosforo			
	e/o			
	sesquisolfuro			
23	di fosforo			tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti per la			
	macinazione e			
	la raffinazione			
	dello zolfo;			
	depositi di			
	zolfo con			
	potenzialita'			
	superiore a			
24	10.000 kg			tutti

	Fabbriche di			
	fiammiferi;			
	depositi di			
	fiammiferi con			
	quantitativi in			
	massa superiori			
25	a 500 kg			tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	produce,			
	impiega o			
	detiene			
	magnesio,			
	elektron e			
	altre leghe ad			
	alto tenore di			
26	magnesio			tutti

	Mulini per			
	cereali ed			
	altre			
	macinazioni con			
	potenzialita'			
	giornaliera			
	superiore a			
	20.000 kg;			
	depositi di			
	cereali e di			
	altre			
			Depositi di	Mulini per

	macinazioni con	cereali e di	cereali ed altre
	quantitativi in	altre	macinazioni;
	massa superiori	macinazioni fino	depositi oltre
27	a 50.000 kg	a 100.000 kg	100.000 kg

	Impianti per		
	l'essiccazione		
	di cereali e di		
	vegetali in		
	genere con		
	depositi di		
	prodotto		
	essiccato con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
28	a 50.000 kg		tutti

	Stabilimenti		
	ove si		
	producono		
	surrogati del		
29	caffè'		tutti

	Zuccherifici e		
	raffinerie		
30	dello zucchero		tutti

	Pastifici e/o		
	riserie con		
	produzione		
	giornaliera		
	superiore a		
31	50.000 kg		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	lavora e/o		
	detiene foglia		
	di tabacco con		
	processi di		
	essiccazione		
	con oltre 100		
	addetti o con		
	quantitativi		
	globali in		
	ciclo e/o in		
	deposito		
	superiori a		
32	50.000 kg		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	produzione		
	della carta e		

	dei cartoni e			
	di allestimento			
	di prodotti			
	cartotecnici in			
	genere con			
	oltre 25			
	addetti o con			
	materiale in			
	lavorazione e/o			
	in deposito			
	superiore a			
33	50.000 kg			tutti

	Depositi di			
	carta, cartoni			
	e prodotti			
	cartotecnici,			
	archivi di			
	materiale			
	cartaceo,			
	biblioteche,			
	depositi per la			
	cernita della			
	carta usata, di			
	stracci di			
	cascami e di			
	fibre tessili			
	per l'industria			
	della carta,			
	con			
	quantitativi in			
	massa superiori			
34	a 5.000 kg.			
		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg	

	Stabilimenti,			
	impianti,			
	depositi ove si			
	producono,			
	impiegano e/o			
	detengono carte			
	fotografiche,			
	calcografiche,			
	eliografiche e			
	cianografiche,			
	pellicole			
	cinemato-			
	grafiche,			
	radiografiche e			
	fotografiche			
	con materiale			
	in lavorazione			
	e/o in deposito			
	superiore a	depositi fino a		
35	5.000 kg			tutti
		20.000 kg		

Depositi di			
legnami da			
costruzione e			
da lavorazione,			
di legna da			
ardere, di			
paglia, di			
fieno, di			
canne, di			
fascine, di			
carbone			
vegetale e			
minerale, di			
carbonella, di			
sughero e di			
altri prodotti			
affini con			
quantitativi in			
massa superiori			
a 50.000 kg con			
esclusione dei			
depositi			
all'aperto con			
distanze di			
sicurezza			
esterne			
superiori a 100		fino a 500.000	
36 m		kg	oltre 500.000 kg

Stabilimenti e			
laboratori per			
la lavorazione			
del legno con			
materiale in			
lavorazione e/o			
in deposito			
superiore a			
37 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono,		
lavorano e/o		
detengono fibre		
tessili e		
tessuti		
naturali e		
artificiali,		
tele cerate,		
linoleum e		
altri prodotti		
affini, con		
quantitativi in		

38	massa superiori		
	a 5.000 kg		fino a 10.000 kg oltre 10.000 kg

39	Stabilimenti		
	per la		
	produzione di		
	arredi, di		
	abbigliamento,		
	della		
	lavorazione		
	della pelle e		
	calzaturifici,		
	con oltre 25		
	addetti.		tutti

40	Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	preparazione		
	del crine		
	vegetale, della		
	trebbia e		
	simili,		
	lavorazione		
	della paglia,		
	dello sparto e		
	simili,		
	lavorazione del		
	sughero, con		
	quantitativi in		
	massa in		
	lavorazione o		
	in deposito		
	superiori a		
	5.000 kg		tutti

41	Teatri e studi		
	per le riprese		
	cinemato-	oltre 25 e fino	
	grafiche e	fino a 25	a 100 persone
	televisive	persone presenti	presenti
			oltre 100
			persone presenti

42	Laboratori per		
	la		
	realizzazione		
	di attrezzerie		
	e scenografie,		
	compresi i		
	relativi		
	depositi, di		
	superficie		
	complessiva		
	superiore a 200		
	m2	fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2

	Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	produzione,		
	lavorazione e		
	rigenerazione		
	della gomma e/o		
	laboratori di		
	vulcanizzazione		
	di oggetti di		
	gomma, con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
	a 5.000 kg;		
	depositi di		Stabilimenti ed
	prodotti della		impianti per la
	gomma,		produzione,
	pneumatici e		lavorazione e
	simili, con		rigenerazione
	quantitativi in		e/o laboratori;
	massa superiori	depositi fino a	depositi oltre
43	a 10.000 kg	50.000 kg	50.000 kg

	Stabilimenti,		
	impianti,		
	depositi ove si		
	producono,		
	lavorano e/o		
	detengono		
	materie		
	plastiche, con		Stabilimenti ed
	quantitativi in		impianti;
	massa superiori	depositi fino a	depositi oltre
44	a 5.000 kg	50.000 kg	50.000 kg

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono e		
	lavorano resine		
	sintetiche e		
	naturali,		
	fitofarmaci,		
	coloranti		
	organici e		
	intermedi e		
	prodotti		
	farmaceutici		
	con l'impiego		
	di solventi ed		
	altri prodotti	fino a 25	
45	infiammabili	addetti	oltre 25 addetti

	Depositi di		
	fitofarmaci e/o		
	di concimi		

chimici a base		
di nitrati e/o		
fosfati con		
quantitativi in		
massa superiori	fino a 100.000	
46 a 50.000 kg	kg	oltre 100.000 kg

Stabilimenti ed		
impianti per la		
fabbricazione		
di cavi e		
conduttori		
elettrici		
isolati, con		
quantitativi in		
massa in		
lavorazione e/o		
in deposito		
superiori a		
10.000 kg;		
depositi e/o		
rivendite di		
cavi elettrici		
isolati con		
quantitativi in		
massa superiori	fino a 100.000	
47 a 10.000 kg.	kg	oltre 100.000 kg

Centrali		
termoelet-		
triche,		
macchine		
elettriche		
fisse con		
presenza di		
liquidi		
isolanti		
combustibili in		
quantitativi		
superiori a 1	Macchine	Centrali
48 m3	elettriche	termoelettriche.

Gruppi per la		
produzione di		
energia		
elettrica		
sussidiaria con		
motori		
endotermici ed		
impianti di		
cogenerazione		
di potenza		
complessiva		
superiore a 25	oltre 350 kW e	

49 kW.	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW
Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono			
lampade			
elettriche e			
simili, pile ed			
accumulatori			
elettrici e			
simili, con		fino a 25	
50 oltre 5 addetti		addetti	oltre 25 addetti
Stabilimenti			
siderurgici e			
per la			
produzione di			
altri metalli			
con oltre 5			
addetti;			
attivita'			
comportanti			
lavorazioni a			
caldo di			
metalli, con			
oltre 5			
addetti, ad		fino a 25	oltre 25
esclusione dei		addetti.	addetti.
laboratori		Laboratori	Laboratori
artigiani di		artigiani di	artigiani di
oreficeria ed		oreficeria ed	oreficeria ed
argenteria fino		argenteria fino	argenteria oltre
51 a 25 addetti.		a 50 addetti	50 addetti
Stabilimenti,			
con oltre 5			
addetti, per la			
costruzione di			
aeromobili,			
veicoli a			
motore,			
materiale			
rotabile			
ferroviario e			
tramviario,			
carrozzerie e			
rimorchi per			
autoveicoli;			
cantieri navali			
con oltre 5		fino a 25	
52 addetti		addetti	oltre 25 addetti
Officine per la			
riparazione di:			

- veicoli a			a) officine per
motore,			veicoli a
rimorchi per		a) officine per	motore, rimorchi
autoveicoli e		veicoli a	per autoveicoli
carrozzerie, di		motore, rimorchi	e carrozzerie,
superficie		per autoveicoli	di superficie
coperta		e carrozzerie,	superiore a
superiore a 300		di superficie	1.000 m2
m2;		fino a 1.000 m2	
- materiale			b) officine per
rotabile		b) officine per	materiale
ferroviario,		materiale	rotabile
tramviario e di		rotabile	ferroviario,
aeromobili, di		ferroviario,	tramviario e di
superficie		tramviario e di	aeromobili, di
coperta		aeromobili, di	superficie
superiore a		superficie fino	superiore a
53 1.000 m2;		a 2.000 m2	2.000 m2

Officine			
meccaniche per			
lavorazioni a			
freddo con			
oltre 25		fino a 50	
54 addetti.		addetti	oltre 50 addetti

Attivita' di			
demolizioni di			
veicoli e			
simili con			
relativi			
depositi, di			
superficie			
superiore a			
55 3.000 m2		fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono			
laterizi,			
maioliche,			
porcellane e			
simili con			
oltre 25		fino a 50	
56 addetti		addetti	oltre 50 addetti

Cementifici con			
oltre 25			
57 addetti			tutti

| Pratiche di cui |
| al decreto |
| legislativo 17 |
| marzo 1995, n. |

230 e s.m.i.			
soggette a			
provvedimenti			
autorizzativi			
(art. 27 del			Assoggettate a
decreto			nulla osta di
legislativo 17		Assoggettate a	categoria A di
marzo 1995, n.		nulla osta di	cui all'art. 28
230 ed art. 13		categoria B di	del d.lgs.
legge 31		cui all'art. 29	230/95 s.m.i e
dicembre 1962,		del d.lgs.	art. 13 della
58 n. 1860).		230/95 s.m.i	legge n. 1860/62

Autorimesse			
adibite al			
ricovero di			
mezzi			
utilizzati per			
il trasporto di			
materie fissili			
speciali e di			
materie			
radioattive			
(art. 5 della			
legge 31			
dicembre 1962,			
n. 1860,			
sostituito			
dall'art. 2 del			
decreto del			
Presidente			
della			
Repubblica 30			
dicembre 1965,			
n. 1704; art.			
21 del decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
59 230)			tutti

Impianti di			
deposito delle			
materie			
nucleari ed			
attivita'			
assoggettate			
agli articoli			
33 e 52 del			
decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
230 e s.m.i,			
con esclusione			
dei depositi in			

corso di			
60 spedizione.			tutti

Impianti nei			
quali siano			
detenuti			
combustibili			
nucleari o			
prodotti o			
residui			
radioattivi			
[art. 1,			
lettera b)			
della legge 31			
dicembre 1962,			
61 n. 1860]			tutti

Impianti			
relativi			
all'impiego			
pacifico			
dell'energia			
nucleare ed			
attivita' che			
comportano			
pericoli di			
radiazioni			
ionizzanti			
derivanti dal			
predetto			
impiego:			
- impianti			
nucleari;			
- reattori			
nucleari,			
eccettuati			
quelli che			
facciano parte			
di un mezzo di			
trasporto;			
- impianti			
per la			
preparazione o			
fabbricazione			
delle materie			
nucleari;			
- impianti			
per la			
separazione			
degli isotopi;			
- impianti per			
il trattamento			
dei			
combustibili			

nucleari			
irradianti;			
- attivita' di			
cui agli			
articoli 36 e			
51 del decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
62 230 e s.m.i.			tutti

Stabilimenti			
per la			
produzione,			
depositi di			
sapone, di			
candele e di			
altri oggetti			
di cera e di			
paraffina, di			
acidi grassi,			
di glicerina			
grezza quando			
non sia			
prodotta per			
idrolisi, di			
glicerina			
raffinata e			
distillata ed			
altri prodotti			
affini, con			
oltre 500 kg di			
prodotto in			
lavorazione e/o			
63 deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg

Centri			
informatici di			
elaborazione			
e/o			
archiviazione			
dati con oltre		fino a 50	
64 25 addetti		addetti	oltre 50 addetti

Locali di			
spettacolo e di			
trattenimento			
in genere,			
impianti e			
centri			
sportivi,			
palestre, sia a			
carattere			
pubblico che			
privato, con			

capienza			
superiore a 100			
persone, ovvero			
di superficie			
lorda in pianta			
al chiuso			
superiore a 200			
m2 . Sono			
escluse le			
manifestazioni			
temporanee, di			
qualsiasi			
genere, che si			
effettuano in			
locali o luoghi			
aperti al		fino a 200	oltre 200
65 pubblico.		persone	persone

Alberghi,			
pensioni,			
motel, villaggi			
albergo,			
residenze			
turistico -			
alberghiere,			
studentati,			
villaggi			
turistici,			
alloggi			
agrituristici,			
ostelli per la			
gioventu',			
rifugi alpini,			
bed &			
breakfast,			
dormitori, case			
per ferie, con			
oltre 25			
posti-letto;			
Strutture			
turistico-			
ricettive			
nell'aria		oltre 50 posti	
aperta		letto fino a 100	
(campeggi,		posti letto;	
villaggi-		Strutture	
turistici,		turistico-	
ecc.) con		ricettive	
capacita'		nell'aria aperta	
ricettiva		(campeggi,	
superiore a 400	fino a 50 posti	villaggi-	oltre 100 posti
66 persone.	letto	turistici, ecc.)	letto

Scuole di ogni			

	ordine, grado e			
	tipo, collegi,			
	accademie con			
	oltre 100			
	persone			
	presenti; Asili			
	nido con oltre	oltre 150 e fino		
	30 persone	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
67	presenti.	persone	asili nido	persone

	Strutture			
	sanitarie che			
	erogano			
	prestazioni in			
	regime di			
	ricovero			
	ospedaliero e/o			
	residenziale a			
	ciclo			
	continuativo			
	e/o diurno,			
	case di riposo			
	per anziani con			
	oltre 25 posti			
	letto;			
	Strutture			
	sanitarie che			
	erogano			
	prestazioni di			
	assistenza			
	specialistica			
	in regime			
	ambulatoriale,			
	ivi comprese			
	quelle			
	riabilitative,	Strutture fino a		
	di diagnostica	fino a 50 posti	100 posti letto;	
	strumentale e	letto Strutture	Strutture	
	di laboratorio,	riabilitative,	riabilitative,	
	di superficie	di diagnostica	di diagnostica	
	complessiva	strumentale e di	strumentale e di	
	superiore a 500	laboratorio fino	laboratorio	oltre 100 posti
68	m2	a 1.000 m2	oltre 1.000 m2	letto

	Locali adibiti			
	ad esposizione			
	e/o vendita			
	all'ingrosso o			
	al dettaglio,			
	fiere e			
	quartieri			
	fieristici, con			
	superficie			
	lorda superiore			

69	a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m2	oltre 600 e fino a 1.500 m2	oltre 1.500 m2
----	---	---------------	----------------------------------	----------------

70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessi- vamente a 5.000 kg	fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2	
----	--	-----------------	----------------	--

71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
----	--	------------------------	-------------------------------------	-----------------------

72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonche' qualsiasi altra attivita' contenuta nel presente Allegato.			tutti
----	---	--	--	-------

Edifici e/o			
complessi			
edilizi a uso			
terziario e/o			
industriale			
caratterizzati			
da promiscuita'			
strutturale e/o			
dei sistemi			
delle vie di			
esodo e/o			
impiantistica			
con presenza di			
persone			
superiore a 300			
unita', ovvero			
di superficie			
complessiva			
superiore a			
5.000 m2,			
indipenden-			
temente dal			
numero di			
attivita'			
costituenti e			
dalla relativa		fino a 500	oltre 500 unita'
diversa		unita' ovvero	ovvero oltre
73 titolarita'.		fino a 6.000 m2	6.000 m2

Impianti per la			
produzione di			
calore			
alimentati a			
combustibile			
solido, liquido			
o gassoso con			
potenzialita'			
superiore a 116		oltre 350 kW e	
74 kW	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW

Autorimesse			
pubbliche e			
private,			
parcheggi			
pluripiano e			
meccanizzati di			
superficie			
complessiva			
coperta			
superiore a 300			
m2; locali			
adibiti al			
ricovero di			
natanti ed			

aeromobili di			
superficie			
superiore a 500			Autorimesse
m2; depositi di			oltre 3000 m2;
mezzi rotabili			ricovero di
(treni, tram			natanti ed
ecc.) di			aeromobili di
superficie			superficie oltre
coperta			i 1000 m2;
superiore a			depositi di
75 1.000 m2.			mezzi rotabili

Tipografie,			
litografie,			
stampa in			
offset ed			
attivita'			
similari con			
oltre cinque			
76 addetti.			

Edifici			
destinati ad			
uso civile con			
altezza			
antincendio			
superiore a 24			
77 m			

Aerostazioni,			
stazioni			
ferroviarie,			
stazioni			
marittime, con			
superficie			
coperta			
accessibile al			
pubblico			
superiore a			
5.000 m2;			
metropolitane			
in tutto o in			
parte			
78 sotterranee.			

Interporti con			
superficie			
superiore a			
79 20.000 m2			

Gallerie			
stradali di			
lunghezza			
superiore a 500			

m e ferroviarie		
superiori a		
80 2000 m	tutte	

=====

Allegato II

(di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE
INCENDI

=====

Attivita' del DM	ATTIVITA'	
16/02/1982 a cui la	-----	
N. durata del servizio	di cui al presente	NOTE
e' correlata	regolamento	

=====

1 - Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono e/o		
impiegano gas		
combustibili, gas		
comburenti		
(compressi,		
disciolti,		
liquefatti) con		
quantita' globali in		
ciclo o in deposito		
superiori a 50 Nmc/h		
9 - Impianti per il		
trattamento di		
prodotti		
ortofrutticoli e		
cereali utilizzanti		
gas combustibili	Stabilimenti ed	
10 - Impianti per	impianti ove si	
l'idrogenazione di	producono e/o	
oli e grassi.	impiegano gas	
11 - Aziende per la	infiammabili e/o	
seconda lavorazione	comburenti con	
del vetro con	quantita' globali in	
l'impiego di oltre 15	ciclo superiori a 25	
1 becchi a gas	Nm3/h.	

	Impianti di	
	compressione o di	
	decompressione dei	
	gas infiammabili e/o	
	comburenti con	
	potenzialita'	

	superiore a 50 Nm ³ /h,	
	con esclusione dei	
2 - Impianti di	sistemi di riduzione	
compressione o di	del gas naturale	
decompressione dei	inseriti nelle reti	
gas combustibili e	di distribuzione con	
comburenti con	pressione di	
potenzialita'	esercizio non	
2 superiore a 50 Nmc/h	superiore a 0,5 MPa	

3 - Depositi e		
rivendite di gas		
combustibili in		
bombole:		
a) compressi:		
- per		
capacita' complessiva	Impianti di	
da 0,75 a 2 mc	riempimento,	
- per capacita'	depositi, rivendite	
complessiva	di gas infiammabili	
superiore a 2 mc	in recipienti mobili:	
b) disciolti o	a) compressi con	
liquefatti (in	capacita' geometrica	
bombole o bidoni):	complessiva superiore	
- per quantitativi	o uguale a 0,75 m ³ :	
complessivi da 75 a	b) disciolti o	
500 kg	liquefatti per	
- per quantitativi	quantitativi in massa	
complessivi superiori	complessivi superiori	
3 a 500 kg	o uguali a 75 kg:	

4 - Depositi di gas		
combustibili in		
serbatoi fissi:		
a) compressi:		
- per capacita'	Depositi di gas	
complessiva	inflammabili in	
da 0,75 a 2 mc	serbatoi fissi:	
- per capacita'	a) compressi per	
complessiva	capacita' geometrica	
superiore a 2 mc	complessiva	
b) disciolti o	superiore	
liquefatti:	o uguale a 0,75 m ³ :	
- per capacita'	b) disciolti o	
complessiva	liquefatti per	
da 0,3 a 2 mc	capacita'	
- per capacita'	geometrica	
complessiva	complessiva superiore	
4 superiore a 2 mc	o uguale a 0,3 m ³	

5 - Depositi di gas		
comburenti in	Depositi di gas	
serbatoi fissi:	comburenti compressi	
a) compressi per	e/o liquefatti in	

capacita' complessiva	serbatoi fissi e/o	
superiore a 3 mc	recipienti mobili per	
b) liquefatti per	capacita' geometrica	
capacita' complessiva	complessiva superiore	
5 superiore a 2 mc	o uguale a 3 m3:	

6 - Reti di trasporto		
e distribuzione di	Reti di trasporto e	
gas combustibili,	di distribuzione di	
compresi quelli di	gas infiammabili,	
origine petrolifera o	compresi quelli di	
chimica, con	origine petrolifera o	
esclusione delle reti	chimica, con	
di distribuzione	esclusione delle reti	
cittadina e dei	di distribuzione e	
relativi impianti con	dei relativi impianti	
pressione di	con pressione di	
esercizio non	esercizio non	
6 superiore a 5 bar	superiore a 0,5 MPa	

	Centrali di	
	produzione di	
	idrocarburi liquidi e	
	gassosi e di	
	stoccaggio	
	sotterraneo di gas	
	naturale, piattaforme	
	fisse e strutture	
	fisse assimilabili,	
96 - Piattaforme	di perforazione e/o	
fisse e strutture	produzione di	
fisse assimilabili di	idrocarburi di cui al	
perforazione e/o	decreto del	
produzione di	Presidente della	
idrocarburi di cui al	Repubblica 24 maggio	
decreto del	1979, n. 886 ed al	
Presidente della	decreto legislativo	
Repubblica 24 maggio	25 novembre 1996, n.	
7 1979, n. 886	624	

97 - Oleodotti con	Oleodotti con	
diametro superiore a	diametro superiore a	
8 100 mm.	100 mm	

	Officine e laboratori	
8 - Officine e	con saldatura e	
laboratori con	taglio dei metalli	
saldatura e taglio	utilizzanti gas	
dei metalli	infiammabili e/o	
utilizzanti gas	comburenti, con oltre	
combustibili e/o	5 addetti alla	
comburenti, con oltre	mansione specifica di	
9 5 addetti	saldatura o taglio.	

12 - Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono e/o		
impiegano liquidi		
infiammabili (punto		
di infiammabilita'		
fino a 65 °C) con		
quantitativi globali		
in ciclo e/o in		
deposito superiori a		
0,5 mc	Stabilimenti ed	
13 - Stabilimenti	impianti ove si	
ed impianti ove si	producono e/o	
producono e/o	impiegano, liquidi	
impiegano liquidi	infiammabili e/o	
combustibili con	combustibili con	
punto di	punto di	
infiammabilita' da 65	infiammabilita' fino	
°C a 125 °C, per	a 125 °C, con	
quantitativi globali	quantitativi globali	
in ciclo o in	in ciclo e/o in	
deposito superiori a	deposito superiori a	
10 0,5 mc	1 m3	

	Stabilimenti ed	
	impianti per la	
	preparazione di oli	
	lubrificanti, oli	
	diatermici e simili,	
	con punto di	
	infiammabilita'	
14 - Stabilimenti ed	superiore a 125 °C,	
impianti per la	con quantitativi	
preparazione di olii	globali in ciclo e/o	
lubrificanti olii	in deposito superiori	
11 diatermici e simili	a 5 m3.	

15 - Depositi di		
liquidi infiammabili		
e/o combustibili per		
uso industriale,		
agricolo, artigianale		
e privato:		
- per capacita'		
geometrica		
complessiva da 0,5 a		
25 mc.		
- per capacita'		
geometrica		
complessiva superiore		
a 25 mc		
16 - Depositi		
e/o rivendite di		
liquidi infiammabili		

e/o combustibili per	
uso commerciale:	
- per capacita'	
geometrica	
complessiva da 0,2 a	
10 mc	Depositi e/o
- per capacita'	rivendite di liquidi
geometrica	infiammabili e/o
complessiva superiore	combustibili e/o oli
a 10 mc	lubrificanti,
17 - Depositi	diatermici, di
e/o rivendite di oli	qualsiasi
lubrificanti, di oli	derivazione, di
diatermici e simili	capacita' geometrica
per capacita'	complessiva superiore
12 superiore ad 1 mc	a 1 m3

	Impianti fissi di
	distribuzione
	carburanti per
	l'autotrazione, la
	nautica e
	l'aeronautica;
7 - Impianti di	contenitori
distribuzione di gas	- distributori
combustibili per	rimovibili di
autotrazione	carburanti liquidi.
18 - Impianti fissi	a) Impianti di
di distribuzione di	distribuzione
benzina, gasolio e	carburanti liquidi
miscele per	b) Impianti fissi di
autotrazione ad uso	distribuzione
pubblico e privato	carburanti gassosi e
con o senza stazione	di tipo misto
13 di servizio	(liquidi e gassosi)

21 - Officine o	Officine o laboratori
laboratori per la	per la verniciatura
verniciatura con	con vernici
vernici infiammabili	infiammabili e/o
e/o combustibili con	combustibili con
14 oltre 5 addetti	oltre 5 addetti.

22 - Depositi e/o	
rivendite di alcoli a	
concentrazione	Depositi e/o
superiore al 60% in	rivendite di alcoli
volume:	con concentrazione
- con capacita'	superiore al 60% in
da 0,2 a 10 mc	volume di capacita'
- con capacita'	geometrica superiore
15 superiore a 10 mc.	a 1 m3

23 - Stabilimenti di	
----------------------	--

estrazione con	Stabilimenti di	
solventi infiammabili	estrazione con	
e raffinazione di	solventi infiammabili	
oli e grassi	e raffinazione di oli	
vegetali ed animali,	e grassi vegetali ed	
con quantitativi	animali, con	
globali di solventi	quantitativi globali	
in ciclo e/o in	di solventi in ciclo	
deposito superiori a	e/o in deposito	
16 0,5 mc	superiori a 0,5 m3	

24 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono, impiegano	impianti ove si	
o detengono sostanze	producono, impiegano	
esplosivi	o detengono sostanze	
classificate come	esplosivi	
tali dal regolamento	classificate come	
di esecuzione del	tali dal regolamento	
testo unico delle	di esecuzione del	
leggi di pubblica	testo unico delle	
sicurezza approvato	leggi di pubblica	
con regio decreto 6	sicurezza approvato	
maggio 1940, n. 635,	con regio decreto 6	
e successive	maggio 1940, n. 635,	
modificazioni ed	e successive	
integrazioni, nonche'	modificazioni ed	
17 perossidi organici	integrazioni.	

	Esercizi di minuta	
	vendita e/o depositi	
	di sostanze	
	esplosivi	
	classificate come	
	tali dal regolamento	
	di esecuzione del	
	testo unico delle	
	leggi di pubblica	
	sicurezza approvato	
	con regio decreto 6	
	maggio 1940, n. 635,	
	e successive	
	modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Esercizi di vendita	
25 - Esercizi di	di artigiani	
minuta vendita di	pirotecnici	
sostanze esplosivi	declassificati in	
di cui ai decreti	"libera vendita" con	
ministeriali 18	quantitativi	
ottobre 1973 e 18	complessivi in	
settembre 1975, e	vendita e/o deposito	
successive	superiori a 500 kg,	
modificazioni ed	comprensivi degli	

18|integrazioni |imballaggi. |

	Stabilimenti ed
	impianti ove si
26 - Stabilimenti ed	producono, impiegano
impianti ove si	o detengono sostanze
producono, impiegano	instabili che possono
o detengono sostanze	dar luogo da sole a
instabili che possono	reazioni pericolose
dar luogo da sole a	in presenza o non di
reazioni pericolose	catalizzatori ivi
in presenza o non di	compresi i perossidi
 19|catalizzatori |organici |

27 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
producono, impiegano	producono, impiegano
o detengono nitrati	o detengono nitrati
di ammonio, di	di ammonio, di
metalli alcalini e	metalli alcalini e
alcalinoterrosi,	alcolinoterrosi,
nitrato di piombo e	nitrato di piombo e
 20|perossidi inorganici |perossidi inorganici |

28 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
producono, impiegano	producono, impiegano
o detengono sostanze	o detengono sostanze
soggette	soggette
all'accensione	all'accensione
spontanea e/o	spontanea e/o
sostanze che a	sostanze che a
contatto con l'acqua	contatto con l'acqua
sviluppano gas	sviluppano gas
 21|infiammabili |infiammabili. |

29 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
produce acqua	produce acqua
ossigenata con	ossigenata con
concentrazione	concentrazione
superiore al 60% di	superiore al 60% di
 22|perossido di idrogeno|perossido di idrogeno|

31 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
produce, impiega e/o	produce, impiega e/o
detiene fosforo e/o	detiene fosforo e/o
sesquisolfuro di	sesquisolfuro di
 23|fosforo |fosforo |

32 - Stabilimenti ed	
impianti per la	Stabilimenti ed
macinazione e la	impianti per la

raffinazione dello	macinazione e la	
zolfo	raffinazione dello	
33 - Depositi	zolfo;	
di zolfo con	depositi di zolfo	
potenzialita'	con potenzialita'	
24 superiore a 100 q.li	superiore a 10.000 kg	

	Fabbriche di	
	fiammiferi;	
	depositi	
30 - Fabbriche e	di fiammiferi con	
depositi di	quantitativi in massa	
25 fiammiferi	superiori a 500 kg	

34 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
produce, impiega o	produce, impiega o	
detiene magnesio,	detiene magnesio,	
elektron e altre	elektron e altre	
leghe ad alto tenore	leghe ad alto tenore	
26 di magnesio	di magnesio	

	Mulini per cereali ed	
	altre macinazioni con	
35 - Mulini per	potenzialita'	
cereali ed altre	giornaliera superiore	
macinazioni con	a 20.000 kg; depositi	
potenzialita'	di cereali e di altre	
giornaliera superiore	macinazioni con	
a 200 q.li e relativi	quantitativi in massa	
27 depositi	superiori a 50.000 kg	

	Impianti per	
36 - Impianti per	l'essiccazione di	
l'essiccazione dei	cereali e di vegetali	
cereali e di vegetali	in genere con	
in genere con	depositi di prodotto	
depositi di capacita'	essiccato con	
superiore a 500 q.li	quantitativi in massa	
28 di prodotto essiccato	superiori a 50.000 kg	

37 - Stabilimenti ove	Stabilimenti ove si	
si producono	producono surrogati	
29 surrogati del caffe'	del caffe'	

38 - Zuccherifici e	Zuccherifici e	
raffinerie dello	raffinerie dello	
30 zucchero	zucchero	

39 - Pastifici con		
produzione		
giornaliera superiore		
a 500q.li		
40 - Riserie con	Pastifici e/o riserie	

potenzialita'	con produzione	
giornaliera superiore	giornaliera superiore	
31 a 100 q.li	a 50.000 kg	

41 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
lavora e/o detiene	lavora e/o detiene	
foglia di tabacco con	foglia di tabacco con	
processi di	processi di	
essiccazione con	essiccazione con	
oltre 100 addetti con	oltre 100 addetti o	
quantitativi globali	con quantitativi	
in ciclo e/o in	globali in ciclo e/o	
deposito superiori a	in deposito superiori	
32 500 q.li	a 50.000 kg	

	Stabilimenti ed	
42 - Stabilimenti ed	impianti per la	
impianti per la	produzione della	
produzione della	carta e dei cartoni e	
carta e dei cartoni e	di allestimento di	
di allestimento di	prodotti cartotecnici	
prodotti cartotecnici	in genere con oltre	
in genere con oltre	25 addetti o con	
25 addetti e/o con	materiale in	
materiale in deposito	lavorazione e/o in	
o lavorazione	deposito superiore a	
33 superiore a 500 q.li	50.000 kg	

	Depositi di carta,	
	cartoni e prodotti	
43 - Depositi di	cartotecnici, archivi	
carta, cartoni e	di materiale	
prodotti cartotecnici	cartaceo,	
nonche' depositi per	biblioteche, depositi	
la cernita della	per la cernita della	
carta usata, di	carta usata, di	
stracci, di cascami e	stracci di cascami e	
di fibre tessili per	di fibre tessili per	
l'industria della	l'industria della	
carta con	carta, con	
quantitativi	quantitativi in massa	
34 superiori a 50 q.li	superiori a 5.000 kg.	

44 - Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono, impiegano		
e/o detengono carte		
fotografiche,		
calcografiche,		
eliografiche e		
cianografiche,	Stabilimenti,	
pellicole	impianti, depositi	
cinematografiche,	ove si producono,	

radiografiche e	impiegano e/o	
fotografiche di	detengono carte	
sicurezza con	fotografiche,	
materiale in deposito	calcografiche,	
superiore a 100 q.li	eliografiche e	
45 - Stabilimenti ed	cianografiche,	
impianti ove si	pellicole	
producono, impiegano	cinematografiche,	
e detengono pellicole	radiografiche e	
cinematografiche e	fotografiche con	
fotografiche con	materiale in	
supporto infiammabile	lavorazione e/o in	
per quantitativi	deposito superiore a	
35 superiori a 5 kg	5.000 kg	

46 - Depositi di		
legnami da		
costruzione e da		
lavorazione, di legna		
da ardere, di paglia,		
di fieno, di canne,		
di fascine, di		
carbone vegetale e		
minerale, di		
carbonella, di	Depositi di legnami	
sughero ed altri	da costruzione e da	
prodotti affini;	lavorazione, di legna	
esclusi i depositi	da ardere, di paglia,	
all'aperto con	di fieno, di canne,	
distanze di sicurezza	di fascine, di	
esterne non inferiori	carbone vegetale e	
a 100 m misurate	minerale, di	
secondo le	carbonella, di	
disposizioni di cui	sughero e di altri	
al punto 2.1 del	prodotti affini con	
decreto ministeriale	quantitativi in massa	
30 novembre 1983:	superiori a 50.000 kg	
da 500 a 1.000 q.li;	con esclusione dei	
superiori a 1.000	depositi all'aperto	
q.li . (Testo	con distanze di	
modificato con D.M.	sicurezza esterne	
36 30.10.1986)	superiori a 100 m	

47 - Stabilimenti e		
laboratori per la		
lavorazione del legno		
con materiale in		
lavorazione e/o in		
deposito:		
da 50 a		
1.000 q.li	Stabilimenti e	
.	laboratori per la	
.	lavorazione del legno	
superiori a	con materiale in	

1.000 q.li	lavorazione e/o in	
.	deposito superiore a	
37	5.000 kg	

48 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono, lavorano e	impianti ove si	
detengono fibre	producono, lavorano	
tessili e tessuti	e/o detengono fibre	
naturali e	tessili e tessuti	
artificiali, tele	naturali e	
cerate, linoleum ed	artificiali, tele	
altri prodotti affini	cerate, linoleum e	
con quantitativi:	altri prodotti	
da 50 a 1.000 q.li.	affini, con	
superiori a 1.000	quantitativi in massa	
38 q.li.	superiori a 5.000 kg	

49 - Industrie		
dell'arredamento,		
dell'abbigliamento e		
della lavorazione		
della pelle;		
calzaturifici:		
da 25		
a 75 addetti	Stabilimenti per la	
.	produzione di arredi,	
.	di abbigliamento,	
oltre 75	della lavorazione	
addetti	della pelle e	
.	calzaturifici, con	
39	oltre 25 addetti.	

50 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti per la	impianti per la	
preparazione del	preparazione del	
crine vegetale, della	crine vegetale, della	
trebbia e simili,	trebbia e simili,	
lavorazione della	lavorazione della	
paglia, dello sparto	paglia, dello sparto	
e simili, lavorazione	e simili, lavorazione	
del sughero, con	del sughero, con	
quantitativi in	quantitativi in massa	
lavorazione o in	in lavorazione o in	
deposito pari o	deposito superiori a	
40 superiori a 50 q.li	5.000 kg	

51 - Teatri di posa	Teatri e studi per le	
per le riprese	riprese	
cinematografiche e	cinematografiche e	
41 televisive	televisive	

	Laboratori per la	
	realizzazione di	

		attrezzerie e	
		scenografie, compresi	
		li relativi depositi,	
		di superficie	
53 -		Laboratori di	
		attrezzerie e	
		complessiva superiore	
42		scenografie teatrali	
		a 200 m2	

		54 - Stabilimenti ed	
		impianti per la	
		produzione,	
		lavorazione e	
		Stabilimenti ed	
		impianti per la	
		produzione,	
		lavorazione e	
		rigenerazione della	
		gomma con	
		quantitativi	
		lavorazione e	
		superiori a 50 q.li	
		rigenerazione della	
55 -		Depositi di	
		gomma e/o laboratori	
		prodotti	
		di vulcanizzazione di	
		della gomma,	
		oggetti di gomma, con	
		pneumatici e simili	
		quantitativi in massa	
		con oltre 100 q.li	
		superiori a 5.000 kg;	
56 -		Laboratori di	
		depositi di prodotti	
		della gomma,	
		oggetti di gomma con	
		pneumatici e simili,	
		piu' di 50 q.li in	
		con quantitativi in	
		lavorazione o in	
		massa superiori a	
43		deposito	
		10.000 kg	

		57 - Stabilimenti ed	
		impianti per la	
		produzione e	
		lavorazione di	
		Stabilimenti,	
		materie plastiche con	
		impianti, depositi	
		ove si producono,	
		quantitativi	
		lavorano e/o	
		superiori a 50 q.li	
		detengono materie	
58 -		Depositi di	
		manufatti	
		plastiche, con	
		quantitativi in massa	
		in plastica	
44		con oltre 50 q.li	
		superioria 5.000 kg	

		59 - Stabilimenti ed	
		Stabilimenti ed	
		impianti ove si	
		impianti ove si	
		producono e lavorano	
		producono e lavorano	
		resine sintetiche e	
		resine sintetiche e	
		naturali,	
		naturali,	
		fitofarmaci,	
		fitofarmaci,	
		coloranti, organici e	
		coloranti organici e	
		intermedi e prodotti	
		intermedi e prodotti	
		farmaceutici con	
		farmaceutici con	
		l'impiego di solventi	
		l'impiego di solventi	
		ed altri prodotti	
		ed altri prodotti	
45		infiammabili	
		infiammabili	

		60 - Depositi di	
		Depositi di	
		concimi chimici a	
		fitofarmaci e/o di	

base di nitrati e	concimi chimici a	
fosfati e di	base di nitrati e/o	
fitofarmaci, con	fosfati con	
potenzialita' globale	quantitativi in massa	
46 superiore a 500 q.li	superiori a 50.000 kg	

	Stabilimenti ed	
	impianti per la	
	fabbricazione di cavi	
	e conduttori	
	elettrici isolati,	
61 - Stabilimenti ed	con quantitativi in	
impianti per la	massa in lavorazione	
fabbricazione di cavi	e/o in deposito	
e conduttori	superiori a 10.000	
elettrici isolati	kg; depositi e/o	
62 - Depositi e	rivendite di cavi	
rivendite di cavi	elettrici isolati con	
elettrici isolati con	quantitativi in massa	
quantitativi	superiori a 10.000	
47 superiori a 100 q.li	kg.	

	Centrali	
	termoelettriche,	
	macchine elettriche	
	fisse con presenza di	
	liquidi isolanti	
	combustibili in	
63 - Centrali	quantitativi	
48 termoelettriche.	superiori a 1 m3	

	Gruppi per la	
	produzione di energia	
64 - Gruppi per la	elettrica sussidiaria	
produzione di energia	con motori	
elettrica sussidiaria	endotermici ed	
con motori	impianti di	
endotermici di	cogenerazione di	
potenza complessiva	potenza complessiva	
49 superiore a 25 kW	superiore a 25 kW.	

65 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono lampade	impianti ove si	
elettriche, lampade a	producono lampade	
tubi luminescenti,	elettriche e simili,	
pile ed accumulatori	pile ed accumulatori	
elettrici, valvole	elettrici e simili,	
50 elettriche, ecc.	con oltre 5 addetti	

	Stabilimenti	
	siderurgici e per la	
66 - Stabilimenti	produzione di altri	
siderurgici e	metalli con oltre 5	

stabilimenti per la	addetti; attivita'	
produzione di altri	comportanti	
metalli	lavorazioni a caldo	
67 - Stabilimenti e	di metalli, con oltre	
impianti per la	5 addetti, ad	
zincatura, ramatura e	esclusione dei	
lavorazioni similari	laboratori artigiani	
comportanti la	di oreficeria ed	
fusione di metalli o	argenteria fino a 25	
51 altre sostanze	addetti.	

68 - Stabilimenti per		
la costruzione di		
aeromobili,		
automobili e		
motocicli		
69 - Cantieri		
navali con		
oltre cinque addetti		
70 - Stabilimenti per		
la costruzione e	Stabilimenti, con	
riparazione di	oltre 5 addetti, per	
materiale rotabile	la costruzione di	
ferroviario e	aeromobili, veicoli a	
tramviario con oltre	motore, materiale	
cinque addetti	rotabile ferroviario	
71 - Stabilimenti	e tramviario,	
per la costruzione	carrozzerie e	
di carrozzerie e	rimorchi per	
rimorchi per	autoveicoli; cantieri	
autoveicoli con oltre	navali con oltre 5	
52 cinque addetti	addetti	

	Officine per la	
	riparazione di:	
	- veicoli a motore,	
	rimorchi per	
72 - Officine per la	autoveicoli e	
riparazione di	carrozzerie, di	
autoveicoli con	superficie coperta	
capienza superiore a	superiore a 300 m2;	
9 autoveicoli;	- materiale rotabile	
officine meccaniche	ferroviario,	
per lavorazioni a	tramviario e di	
freddo con oltre	aeromobili, di	
venticinque addetti	superficie coperta	
53 (solo la prima parte)	superiore a 1.000 m2;	

72 - Officine per la		
riparazione di		
autoveicoli con		
capienza superiore a		
9 autoveicoli;		
officine meccaniche		

per lavorazioni a		
freddo con oltre	Officine meccaniche	
venticinque addetti	per lavorazioni a	
(solo la seconda	freddo con oltre 25	
54 parte)	addetti.	

		Attivita' di nuova
		istituzione viene
		equiparata
	Attivita' di	all'attivita' n. 55
	demolizioni di	del DM 16/02/82 :
	veicoli e simili con	"Depositi di prodotti
	relativi depositi, di	della gomma,
	superficie superiore	pneumatici e simili
55	-----	a 3.000 m2
		con oltre 100 q.li"

73 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
producono laterizi,	producono laterizi,	
maioliche, porcellane	maioliche, porcellane	
e simili con oltre	e simili con oltre 25	
56 venticinque addetti	addetti	

	Cementifici con oltre	
57 74 - Cementifici.	25 addetti	

75 - Istituti,		
laboratori,		
stabilimenti e		
reparti in cui si		
effettuano, anche		
saltuariamente,		
ricerche scientifiche		
o attivita'		
industriali per le		
quali si impiegano		
isotopi radioattivi,		
apparecchi contenenti		
dette sostanze ed		
apparecchi generatori		
di radiazioni		
ionizzanti (art. 13		
della legge 31		
dicembre 1962, n.		
1860 e art. 102 del		
decreto del		
Presidente della		
Repubblica 13		
febbraio 1964, n.	Pratiche di cui al	
185)	decreto legislativo	
76 - Esercizi	17 marzo 1995, n. 230	
commerciali con	e s.m.i. soggette a	
detenzione di	provvedimenti	
sostanze radioattive	autorizzativi (art.	

che comportano	- impianti nucleari;
pericoli di	- reattori nucleari,
radiazioni ionizzanti	eccettuati quelli che
derivanti dal	facciano parte di un
predetto impiego:	mezzo di trasporto;
· impianti nucleari;	- impianti per la
· reattori nucleari,	preparazione o
eccettuati quelli che	fabbricazione delle
facciano parte di un	materie nucleari;
mezzo di trasporto;	- impianti per la
· impianti per la	separazione degli
preparazione o	isotopi;
fabbricazione	- impianti
· delle	per il trattamento
materie nucleari;	dei combustibili
· impianti per la	nucleari irradianti;
separazione degli	- attivita'
isotopi;	di cui
· impianti	agli articoli 36 e 51
per il trattamento	del decreto
dei combustibili	legislativo 17 marzo
 62|· nucleari irradianti|1995, n. 230 e s.m.i.|

	Stabilimenti per la
	produzione, depositi
	di sapone, di candele
	e di altri oggetti di
81 - Stabilimenti per	cera e di paraffina,
la produzione di	di acidi grassi, di
sapone, di candele e	glicerina grezza
di altri oggetti di	quando non sia
cera e di paraffina,	prodotta per
di acidi grassi, di	idrolisi, di
glicerina grezza	glicerina raffinata e
quando non sia	distillata ed altri
prodotta per	prodotti affini, con
idrolisi, di	oltre 500 kg di
glicerina raffinata e	prodotto in
distillata ed altri	lavorazione e/o
 63|prodotti affini |deposito. |

82 - Centrali	
elettroniche per	
l'archiviazione e	Centri informatici di
l'elaborazione di	elaborazione e/o
dati con oltre	archiviazione dati
 64|venticinque addetti |con oltre 25 addetti |

	Locali di spettacolo
	e di trattenimento in
	genere, impianti e
	centri sportivi,
	palestre, sia a
	carattere pubblico

		che privato, con	
		capienza superiore a	
		100 persone, ovvero	
		di superficie lorda	
		in pianta al chiuso	
		superiore a 200 m2 .	
		Sono escluse le	
		manifestazioni	
83 - Locali di		temporanee, di	
spettacolo e di		qualsiasi genere, che	
trattenimento in		si effettuano in	
genere con capienza		locali o luoghi	
65 superiore a 100 posti		aperti al pubblico.	

		Alberghi, pensioni,	
		motel, villaggi	
		albergo, residenze	
		turistico -	
		alberghiere,	
		studentati, villaggi	
		turistici, alloggi	
		agrituristici,	
		ostelli per la	
		gioventu', rifugi	
		alpini, bed &	
		breakfast, dormitori,	
		case per ferie, con	
		oltre 25 posti-letto;	
		Strutture	
		turistico-ricettive	
		nell'aria aperta	
84 - Alberghi,		(campeggi,	
pensioni, motels,		villaggi-turistici,	
dormitori e simili		ecc.) con capacita'	
con oltre 25		ricettiva superiore a	
66 posti-letto		400 persone.	

		Scuole di ogni	
		ordine, grado e tipo,	
85 - Scuole di ogni		collegi, accademie	
ordine, grado e tipo,		con oltre 100 persone	
collegi, accademie e		presenti; Asili nido	
simili per oltre 100		con oltre 30 persone	
67 persone presenti		presenti.	

		Strutture sanitarie	
		che erogano	
		prestazioni in regime	
		di ricovero	
		ospedaliero e/o	
		residenziale a ciclo	
		continuativo e/o	
		diurno, case di	
		riposo per anziani	

	con oltre 25 posti	
	letto; Strutture	
	sanitarie che erogano	
	prestazioni di	
	assistenza	
	specialistica in	
	regime ambulatoriale,	
	livi comprese quelle	
	riabilitative, di	
	diagnostica	
	strumentale e di	
86 - Ospedali, case	laboratorio, di	
di cura e simili con	superficie	
oltre 25 posti-	complessiva superiore	
68 letto.	a 500 m2	

	Locali adibiti ad	
	esposizione e/o	
	vendita all'ingrosso	
	o al dettaglio, fiere	
	e quartieri	
	fieristici, con	
	superficie lorda	
	superiore a 400 m2	
	comprensiva dei	
87 - Locali adibiti	servizi e depositi.	
ad esposizione e/o	Sono escluse le	
vendita all'ingrosso	manifestazioni	
o al dettaglio con	temporanee, di	
superficie lorda	qualsiasi genere, che	
superiore a 400 mq	si effettuano in	
comprensiva dei	locali o luoghi	
69 servizi e depositi	aperti al pubblico.	

	Locali adibiti a	
	depositi di	
	superficie lorda	
	superiore a 1000 m2	
	con quantitativi di	
88 - Locali adibiti a	merci e materiali	
depositi di merci e	combustibili	
materiali vari con	superiori	
superficie lorda	complessivamente a	
70 superiore a 1.000 mq	5.000 kg	

89 - Aziende ed		
uffici nei quali	Aziende ed uffici con	
siano occupati oltre	oltre 300 persone	
71 500 addetti	presenti	

	Edifici sottoposti a	
90 - Edifici	tutela ai sensi del	
pregevoli per arte o	d.lgs. 22 gennaio	
storia e quelli	2004, n. 42, aperti	

destinati a contenere	al pubblico,	
biblioteche, archivi,	destinati a contenere	
musei, gallerie,	biblioteche ed	
collezioni o comunque	archivi, musei,	
oggetti di interesse	gallerie, esposizioni	
culturale sottoposti	e mostre, nonche'	
alla vigilanza dello	qualsiasi altra	
Stato di cui al regio	attivit� contenuta	
decreto 7 novembre	nel presente	
72 1942, n. 1664	Allegato.	

	Edifici e/o complessi	
	edilizi a uso	
	terziario e/o	
	industriale	
	caratterizzati da	
	promiscuita'	
	strutturale e/o dei	
	sistemi delle vie di	
	esodo e/o	
	impiantistica con	
	presenza di persone	
	superiore a 300	
	unita', ovvero di	Attivit� di nuova
	superficie	istituzione viene
	complessiva superiore	equiparata
	a 5.000 m2,	all'attivit� n. 89
	indipendentemente dal	del DM 16/02/82 :
	numero di attivita'	"Aziende ed uffici
	costituenti e dalla	nei quali siano
	relativa diversa	occupati oltre 500
73	-----	titolarita'.
		addetti"

91 - Impianti per la		
produzione del calore	Impianti per la	
alimentati a	produzione di calore	
combustibile solido,	alimentati a	
liquido o gassoso con	combustibile solido,	
potenzialita'	liquido o gassoso con	
superiore a 100.000	potenzialita'	
74 Kcal/h	superiore a 116 kW	

	Autorimesse pubbliche	
	e private, parcheggi	
	pluripiano e	
	meccanizzati di	
	superficie	
	complessiva coperta	
	superiore a 300 m2;	
	locali adibiti al	
	ricovero di natanti	
92 - Autorimesse	ed aeromobili di	
private con piu' di 9	superficie superiore	
autoveicoli,	a 500 m2; depositi di	

	autorimesse	mezzi rotabili	
	pubbliche, ricovero	(treni, tram ecc.) di	
	natanti, ricovero	superficie coperta	
75	aeromobili	superiore a 1.000 m2.	

	93 - Tipografie,	Tipografie,	
	litografie, stampa in	litografie, stampa in	
	offset ed attivita'	offset ed attivita'	
	similari con oltre	similari con oltre	
76	cinque addetti	cinque addetti.	

	94 - Edifici		
	destinati a civile	Edifici destinati ad	
	abitazione con	uso civile con	
	altezza in gronda	altezza antincendio	
77	superiore a 24 metri	superiore a 24 m	

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
		Aerostazioni,	all'attivita' n. 87
		stazioni ferroviarie,	del DM 16/02/82 :
		stazioni marittime,	"Locali adibiti ad
		con superficie	esposizione e/o
		coperta accessibile	vendita all'ingrosso
		al pubblico superiore	o al dettaglio con
		a 5.000 m2;	superficie lorda
		metropolitane in	superiore a 400 mq
		tutto o in parte	comprensiva dei
78	-----	sotterranee.	servizi e depositi"

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
			all'attivita' n. 55
			del DM 16/02/82 :
			"Depositi di prodotti
		Interporti con	della gomma,
		superficie superiore	pneumatici e simili
79	-----	a 20.000 m2	con oltre 100 q.li"

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
			all'attivita' n. 87
			del DM 16/02/82 :
			"Locali adibiti ad
			esposizione e/o
			vendita all'ingrosso
			o al dettaglio con
		Gallerie stradali di	superficie lorda
		lunghezza superiore a	superiore a 400 mq
		500 m e ferroviarie	comprensiva dei
80	-----	superiori a 2000 m	servizi e depositi"

